

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 29-5083

Approvazione del Protocollo d'Intesa Regione Piemonte - Università degli Studi di Torino per le Scuole di specializzazioni in Medicina. Anni Accademici 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. Leg.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione e le Università devono stipulare specifici protocolli d'intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione connesse alla formazione degli specializzandi;
- con D.G.R. n. 29-24233 del 4 marzo 1998 la Giunta Regionale, in applicazione del suddetto decreto legislativo, approvava il Protocollo d'intesa tra le Università e la Regione per le Scuole di Specializzazione per l'anno accademico 1998/99;
- il Protocollo di Intesa in argomento, al Capitolo 5, comma 1, precisava che lo stesso ha durata annuale, e si è sempre provveduto conseguentemente, negli anni successivi, al suo rinnovo con appositi atti deliberativi;
- il Capitolo 5 succitato, al comma 2, stabiliva che il Protocollo di Intesa sarebbe stato immediatamente rivisto qualora fossero intervenute variazioni alle normative nazionali.

Nell'anno 2006-2007 il Protocollo d'intesa in argomento è stato rivisitato in applicazione della L. 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) che, all'Art 1. comma 300, apporta modifiche al D.L.vo 368/99, oltre a stabilire la decorrenza dei Contratti di Formazione Specialistica a partire dal succitato anno accademico, e ad individuare le relative risorse finanziarie. Contestualmente è stata determinata la validità triennale del protocollo d'intesa in oggetto.

Preso atto che con l'anno accademico 2011/2012 è giunta a termine la validità triennale del Protocollo d'intesa attivato nell'anno accademico 2009/2010, si rende ora necessario rinnovare lo stesso per il triennio successivo 2012/2015.

Alla luce di quanto sopra esposto;

sentita la Sezione I (Università degli Studi di Torino) della Commissione Paritetica Regione-Università, istituita ai sensi dell'art. 9 della L.R. 18/2007 che, in data 25.09.2012, ha espresso parere favorevole al rinnovo, per il triennio 2012/2015, del Protocollo di Intesa allegato al presente atto deliberativo, con le modifiche ed integrazioni derivanti dalle normative universitarie intervenute in materia;

visto l'art. 6 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.;

visto il D.L.vo 368/1999;

vista la legge 266/2005;

visto il verbale della Commissione Paritetica – Sezione I – del 25.09.2012;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare il rinnovo del Protocollo di intesa - di durata triennale – tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per le Scuole di Specializzazione in medicina così come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare mandato al Presidente della Regione a stipulare l'atto rinnovato, così come specificato in premessa, come da allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E
CHIRURGIA
ANNI ACCADEMICI 2012/2013-2013/2014-2014/2015**

La Regione Piemonte, (omissis), di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro - tempore della Regione, nato a (...) il..... e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino - Piazza Castello n.165,

E

L'Università degli Studi di Torino, (omissis), di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro - tempore,, nato a(), il, per la carica domiciliato a Torino, via G. Verdi n. 8,

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N., connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione;
- Il D.Lgs. 368/99 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Con decreto MIUR 1° agosto 2005, è stato approvato il "Riaspetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari recata dal D.M. 270/2004;
- Con decreto MIUR 29 marzo 2006 sono stati definiti gli standard generali e specifici ed i requisiti generali delle scuole di specializzazione;
- Con DPCM 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/99, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l'Università e la Regione sono disciplinati dal Contratto di Formazione Specialistica;
- Il fabbisogno formativo è definito per ogni singola scuola di specializzazione con cadenza triennale dalla Regione, d'intesa con l'Università, sentiti gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali interessate, tenuto conto delle esigenze di programmazione della Regione con riferimento alle attività del Servizio Sanitario Regionale;
- L'Osservatorio Regionale per la formazione medico specialistica di cui all'art. 44 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, istituito con apposito atto deliberativo regionale n. 17-3135 del 04.06.2001, è stato ricostituito nei suoi componenti con apposito atto deliberativo regionale n. 28 – 3400 del 13 febbraio 2012;

./.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Rete Formativa

La rete formativa comprende tutte le strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica. Tali strutture si distinguono in strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari, così come definite dal D.M. 29.3.2006.

Tale rete, oltre alle strutture a direzione universitaria inserite nell'ambito delle Aziende Ospedaliere (strutture di sede), comprende Aziende Sanitarie Regionali, IRCCS di diritto pubblico o privato, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le strutture individuate dal SSR ai sensi dell'art. 43 comma 2 L. 833/78, ritenute idonee dall'Università ai fini della formazione (strutture collegate).

I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione propongono alla Scuola di Medicina le strutture da convenzionare, tra quelle summenzionate.

Successivamente i Direttori/Coordinatori delle singole Scuole di Specializzazione provvederanno a stipulare apposito disciplinare attuativo, di cui all'Allegato 1 del presente Protocollo.

Nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate o nelle Aziende Ospedaliere che ospitano le suddette strutture, la Scuola stipulerà convenzioni con strutture di supporto (strutture complementari). In ogni caso, dette strutture debbono essere preferibilmente accreditate dal SSR.

I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione propongono alla Scuola di Medicina le strutture da convenzionare, al fine di garantire la completezza dell'iter formativo.

Art. 2

Organizzazione dell'attività formativa ed assistenziale

I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni medico in formazione i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguiti per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione. Almeno il 70% dell'attività formativa dello specializzando é riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

La formazione dei medici in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della Struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

Comunque l'attività assistenziale svolta dallo specializzando non rientra nel computo dei carichi di lavoro delle Strutture in cui avviene la formazione. Il medico in formazione specialistica non può essere conteggiato nell'ambito dell'organico dipendente.

I medici in formazione specialistica sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, tra il personale universitario.

Può essere designato come tutor anche il personale del SSN, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

Il numero dei medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a 3.

Tale attività tutoriale costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno. L'accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di appartenenza o ai tutori per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.

Gli aspetti di cui sopra ed in particolare la partecipazione alle attività assistenziali da parte dei medici in formazione specialistica, le attività dei tutor e l'organizzazione delle scuole possono essere meglio specificate con apposito regolamento dell'Università.

L'Azienda, presso cui si svolge l'attività formativa, consente agli specializzandi di accedere al servizio mensa alle stesse condizioni del personale dipendente ed ai servizi dell'Azienda quali, fornitura camici, lavanderia e, ove gli spazi lo consentono, l'uso dei parcheggi interni.

Art. 3 **Attività didattica**

L'attività didattica nelle Scuole di Specializzazione è svolta da professori e ricercatori universitari, professori a contratto, e personale dipendente dal S.S.N. o da altri enti convenzionati appartenenti alla rete formativa della Scuola.

Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall'Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l'ordinamento dell'Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.

Il rapporto convenzionale per le Scuole di Specializzazione coinvolge per quanto riguarda l'attività didattica l'intero organico delle Strutture interessate.

L'attività didattica svolta dal personale del S.S.N. e' formalmente documentata dall'Università ed e' valutata ai fini concorsuali in base alla normativa vigente.

Art. 4

Formazione all'estero

La formazione specialistica può altresì svolgersi in strutture sanitarie di Paesi stranieri, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione.

Il periodo di permanenza all'estero non potrà essere superiore complessivamente a 18 mesi.

Art. 5

Sorveglianza sanitaria e fisica

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica a svolgere l'attività clinica, gli specializzandi sono tenuti ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N. Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi. L'Azienda presso la quale inizia l'iter formativo dello specializzando si farà carico di tutti gli accertamenti previsti.

Degli accertamenti sanitari effettuati dovrà essere data comunicazione ad apposito ufficio dell'Università.

Art. 6

Copertura assicurativa

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.

L'Azienda sanitaria presso la quale si svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 7

Osservatorio Regionale

L'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica è articolato in tre sezioni di lavoro (medica, chirurgica e dei servizi).

Ogni sezione di lavoro svolge funzioni attribuite all'Osservatorio relativamente ai percorsi formativi delle scuole di specializzazione afferenti l'area di propria competenza.

./.

L'Osservatorio regionale, oltre a fornire elementi di valutazione all'Osservatorio nazionale, ha il compito di definire i criteri di rotazione degli specializzandi tra le strutture inserite nella rete formativa e verificare lo standard di attività assistenziale dei medici in formazione nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende in strutture sanitarie.

Ai sensi dell'Allegato al Decreto Direttoriale MIUR 21.07.2009 in materia di "Procedimento di Verifica e Controllo dei Requisiti Minimi delle Scuole di Specializzazione Mediche", l'Osservatorio Regionale sarà chiamato a collaborare con l'Osservatorio Nazionale della Formazione Specialistica nella fase di verifica e in quella, eventuale, della sospensione e decadenza della Scuola.

L'Osservatorio può porre in atto proposte, valutazioni, validazioni e analisi su modelli matematici ed elaborazioni statistiche nonché avvalersi di strumenti, metodologie e tecniche avanzate, al fine di svolgere attività di monitoraggio, verifica e controllo nelle materie di propria competenza.

Al fine di organizzare specificamente la propria attività, l'Osservatorio Regionale provvederà ad adottare un regolamento di funzionamento.

L'attività di segreteria dell'Osservatorio viene svolta dal Settore Regionale competente.

Art. 8

Verifica di attuazione

Per la verifica dell'attuazione del presente Protocollo e le eventuali controversie si fa riferimento alla Commissione paritetica Regione-Università per i Protocolli d'Intesa. La citata Commissione ha sede presso l'Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria e A.r.e.s.s., Politiche sociali e Politiche per la famiglia ed è presieduta dal Direttore Regionale per la Sanità, o suo delegato.

I rappresentanti di entrambe le Parti potranno richiedere la convocazione della Commissione Paritetica per i Protocolli d'Intesa e l'inserimento all'o.d.g. dei temi di confronto proposti.

La convocazione della citata Commissione avviene a cura della Direzione Sanità dell'Assessorato Regionale, che assicura anche la stesura dei verbali di ciascuna riunione, che dovranno essere sottoposti all'approvazione della Commissione Paritetica, di norma, nella seduta successiva.

Art. 9

Validità

Le disposizioni del presente Protocollo d'intesa si applicano a decorrere dall'anno accademico 2012/2013. Il Protocollo ha durata triennale e può essere rinnovato con appositi provvedimenti delle parti.

Lì

Regione Piemonte
Il Presidente

Università degli Studi di Torino
Il Rettore

ALLEGATO 1

**DISCIPLINARE ATTUATIVO (ex art. 1 del Protocollo) TRA L'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN..... E
LA STRUTTURA SANITARIA.....
ANNI ACCADEMICI 2012/2013 – 2013/2014 - 2014/2015**

TRA

La Scuola di Specializzazione in con sede in
....., via, in persona del Direttore/Coordinatore,
Prof., nato a il

E

La Struttura Sanitaria, in prosieguo d'atto denominata
“.....”, con sede in, via.....,
in persona del Legale Rappresentante, nato a il

CONSIDERATO CHE

- il Protocollo d'Intesa Regione Piemonte/Università sottoscritto il ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e sue modifiche ed integrazioni;
- La Struttura Sanitaria dichiara di mettere a disposizione per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in le seguenti strutture:

(elenco delle strutture)

PRESO ATTO CHE

- le strutture della Struttura Sanitaria sono state individuate su proposta del Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in con deliberazione della Scuola di Medicina del.....

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto del disciplinare

La Struttura Sanitaria si impegna ad ospitare presso le proprie strutture gli specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in, per periodi stabiliti dalla Direzione della Scuola, per svolgervi attività formativa ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa.

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, la Struttura Sanitaria garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

./.

La Struttura Sanitaria consente inoltre la possibilità per gli specializzandi di accedere al servizio mensa ivi esistente alle stesse condizioni del personale dipendente della Struttura Sanitaria e a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, lavanderia e, ove gli spazi lo consentono, l'uso dei parcheggi interni.

La Struttura Sanitaria mette inoltre a disposizione della Scuola i dirigenti della struttura presso la quale si svolge la formazione stessa per l'eventuale svolgimento sia di corsi di insegnamento sia di attività ad integrazione della formazione connessa alla didattica.

ART. 2 Modalità tirocinio

Il Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in definisce, per ogni specializzando, i tempi e le modalità della frequenza nelle diverse strutture della rete regionale.

All'inizio di ogni anno accademico, il Direttore/Coordinatore della Scuola di Specializzazione in propone al Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria, i nominativi degli specializzandi (tenuto conto delle preferenze espresse dagli stessi) e la durata del periodo di formazione di questi nelle diverse strutture individuate per la formazione pratica. Legale Rappresentante può non accogliere la proposta sulla base di motivati ed oggettivi presupposti organizzativi e funzionali.

L'accertamento dell'impegno degli specializzandi fino al raggiungimento dell'orario annuale complessivo previsto dall'ordinamento didattico della Scuola è demandato al Dirigente di struttura o, ove previsto da fonti regolamentari, ai tutori per le attività professionalizzanti che rispondono di tale controllo al Direttore/Coordinatore della Scuola di Specializzazione.

Le attività e gli interventi svolti dal medico in formazione specialistica sono riportati dettagliatamente su un apposito libretto personale di formazione.

ART. 3 Copertura assicurativa

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.

La Struttura Sanitaria presso la quale si svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In ogni caso, la struttura ospitante deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.

La Struttura Sanitariasi impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza.

ART. 4 Sicurezza

Le parti concordano che, in riferimento all'attività che lo specializzando svolgerà presso la Struttura Sanitaria, qualora la valutazione dei rischi per tale attività sia differente rispetto alla valutazione effettuata dall'Azienda presso la quale inizia l'iter formativo dello specializzando, la struttura ospitante ai sensi della presente convenzione, si assume gli oneri posti ex DLgs 81/2008 per tali specifici ulteriori rischi valutati.

A tal riferimento la Struttura Sanitaria si impegna a formare ed informare ogni specializzando sull'eventuale rischio specifico, sui regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.

La Struttura Sanitaria garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro).

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nella Struttura Sanitaria lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

La Struttura Sanitaria si impegna a dare comunicazione all'Università - Servizio Prevenzione e Protezione – Area Medicina e Chirurgia – Via Verdi, 8 – 10124 Torino degli accertamenti sanitari effettuati.

ART. 5 Trattamento dei dati e privacy

La Struttura Sanitaria si impegna a designare gli specializzandi quali incaricati al trattamento ed a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali ed in materia di misure minime ed idonee di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice in materia di protezione dei dati personali ex D. Lgs. 196/03.

Gli specializzandi si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento delle attività formative svolte.

ART. 6 Oneri

Resta inteso che l'attuazione del presente disciplinare non comporta oneri aggiunti per l'Ateneo e la Struttura Sanitaria.

ART. 7 Validità

Il presente disciplinare ha validità per 3 anni accademici a decorrere dall'a.a. 2012/2013.

ART. 8 Disposizioni finali

Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente, di quanto stabilito dal Protocollo Regionale e dall'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Scuola di Specializzazione

in

Il Direttore/Coordiatore

(Prof. _____)

Per La Struttura Sanitaria

Il Legale Rappresentante

(_____)